

A tutti i Sig.ri Clienti
Loro Sedi

Informatore n. 3 del 7 febbraio 2023

Oggetto: Disciplina fiscale dei crediti in sofferenza

In occasione della chiusura dell'esercizio, è sempre opportuno, da parte dell'impresa, procedere alla valutazione dei crediti verso clienti che presentano difficoltà nel loro incasso, questione che assume particolare rilevanza nell'attuale contesto economico, attesa la grave situazione congiunturale che interessa l'economia non solo nazionale.

La problematica si pone sotto un doppio profilo:

- **reddituale (IRES)**, con riferimento alla possibile rilevazione di perdite su crediti deducibili dal punto di vista fiscale; ricordiamo che, dal punto di vista delle imposte dirette, è possibile considerare deducibili le perdite su crediti limitatamente alla quota parte delle stesse che ecceda gli eventuali accantonamenti a fondi rischi su crediti presenti in bilancio; ai fini IRAP le perdite su crediti, come pure le svalutazioni, sono sempre irrilevanti;
- **fiscalità indiretta (IVA)**, con riferimento alla possibilità di recuperare l'imposta sul valore aggiunto addebitata e versata all'Erario in relazione alle fatture da cui scaturiscono i crediti in sofferenza.

Si tratta di problematiche distinte e che si fondano su presupposti differenti, che di seguito verranno brevemente esaminati al fine di offrire a ciascuna impresa gli strumenti per operare le valutazioni nel merito.

Disciplina ai fini reddituali

Per individuare il corretto trattamento ai fini fiscali delle **perdite su crediti** e delle **svalutazioni crediti** occorre fare riferimento rispettivamente agli articoli 101 c. 5 e 106 cc. 1 e 2 del TUIR.

Il primo disciplina i requisiti al ricorrere dei quali le perdite sono deducibili senza limiti e con meccanismo analitico.

Il secondo stabilisce una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si presenta ancora come "potenziale" (c.d. svalutazioni di crediti).

Perdite su crediti

Ai fini della **deducibilità delle perdite su crediti**, occorre distinguere tra:

- crediti vantati nei confronti di **debitori assoggettati a procedure concorsuali**;
- crediti vantati verso **debitori non assoggettati a procedure concorsuali**.

In quest'ultimo ambito confluiscono, in particolare:

- sia le perdite per inesigibilità determinate internamente, tramite un processo di stima: in questo caso, il credito permane nella sfera giuridica e patrimoniale del creditore e rimane iscritto, pur se decurtato (o, al limite, azzerato), nell'attivo del relativo Stato patrimoniale o, comunque, nei libri o registri relativi all'impresa;

- sia le perdite che emergono nel contesto di un atto realizzativo, quale, ad esempio, una cessione *pro soluto*: in tale ipotesi, la titolarità giuridica del credito è trasferita o estinta e, di norma, il credito è cancellato sia dal bilancio, sia dai libri e registri dell'impresa.

Sono riconducibili nell'ambito della disciplina in commento le perdite riferibili a tutti i crediti presenti in bilancio, senza alcuna distinzione relativa alla natura degli stessi o all'attività svolta dal creditore, né alla causa che ha comportato l'iscrizione a Conto economico della perdita.

In ogni caso occorre provare che la relativa operazione sia correlata all'esercizio dell'impresa e che, quindi, la perdita sia dotata del requisito di inerenza.

La disposizione in esame è applicabile anche nel caso di crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti.

➤ **Debitori soggetti a procedure concorsuali**

Le perdite su crediti sono deducibili "in ogni caso" se il debitore è assoggettato alle seguenti procedure e istituti assimilati:

- o fallimento (dal 15.7.2022, liquidazione giudiziale);
- o liquidazione coatta amministrativa;
- o concordato preventivo;
- o amministrazione straordinaria;
- o accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell'art. 182-bis del RD 267/42;
- o piano attestato di risanamento ex art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42.

Le perdite su crediti sono, inoltre, deducibili "in ogni caso" se il debitore è assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle interne, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Ai fini in esame, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale:

- o dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- o dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- o dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- o dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
- o dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
- o dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese dei piani attestati di risanamento;
- o dalla data di ammissione alla procedura estera equivalente.


➤ **Debitori non soggetti a procedure concorsuali**

In caso di debitori non assoggettati a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi; in altri termini, la norma in commento si rende applicabile solo in presenza di una perdita su crediti considerata "definitiva".

A tal fine, la "definitività" di una perdita è rinvenibile allorché si possa escludere l'eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria; nel caso in cui sia possibile ritenere che l'inesigibilità del credito rappresenti una condizione solo temporanea, non sussistono i requisiti di "definitività" della perdita e la stessa rientra nella categoria delle perdite "potenziali".

In ogni caso, in generale, per poter dedurre fiscalmente il relativo costo, non è sufficiente il comportamento omissivo (remissivo o liberale) del creditore che, non attivandosi in nessun modo per il recupero della somma spettante, preferisca sostituire al mancato incasso, il risparmio fiscale che ottiene dall'imputazione

a conto economico della perdita su crediti; nel caso di “stralcio” di crediti inesigibili è quindi necessario tenere una condotta estremamente prudente che non può prescindere dal valutare le seguenti circostanze:



Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla base di un'effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa.

Secondo la norma fiscale, gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono “in ogni caso” quando, in alternativa:

- il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento; il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:
 - 5.000 euro, per le imprese che hanno conseguito un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100.000.000 di euro;
 - 2.500 euro, per le altre imprese.
- il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- i crediti sono cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili:

Casi in cui è possibile lo stralcio contabile

Casi che comportano obbligo di cancellazione del credito dal bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • <i>forfaiting</i>; • <i>datio in solutum</i>; • conferimento del credito; • vendita del credito, compreso factoring con cessione <i>pro-soluto</i> con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito; • cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito
Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di <i>factoring</i> e ricevute bancarie; • cambiali girate all'incasso; • pegno di crediti; • cessione a scopo di garanzia; • sconto, cessioni <i>pro-solvendo</i> e cessioni <i>pro-soluto</i> che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito; • cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito

Al di fuori dei casi sopra richiamati, che costituiscono ipotesi “automatiche” di deducibilità per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione, qualora si proceda a stralcio di crediti inesigibili, per comprovare in modo più compiuto la sussistenza di elementi certi (nell'esistenza) e precisi (nell'ammontare), appare utile formalizzare la rinuncia ai crediti prima della data di chiusura di bilancio.

Tale procedura, definita comunemente di “**remissione del debito**”, deve essere comunque supportata da “valide ragioni economiche”: stralciare un credito senza alcun preventivo tentativo di recupero, infatti, potrebbe avvalorare il sospetto di un accomodamento “informale” tra creditore e debitore, dopo avere tenuto in considerazione il beneficio fiscale conseguente alla deducibilità del costo.

Fac-simile di dichiarazione di remissione del debito

DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società con sede in Via codice fiscale e partita Iva

premesse

che risulta creditore nei confronti di con sede in Via codice fiscale e partita Iva dell'importo complessivo di €...../..... (.....virgola.....) per merce regolarmente fornita (ovvero per servizi prestati) come da fattura/e numero del

considerando

- la necessità per la scrivente di ricorrere ad un'azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs. azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria;
- la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all'entità modesta del credito stesso;

visto

quanto previsto dall'art.1236 del Codice Civile in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il debito estingue l'obbligazione

dichiara

(opzione per la rinuncia totale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato art.1236 c.c. di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di €...../..... (..... virgola.....). Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

(opzione per la rinuncia parziale)

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell'art.1236 c.c. di rinunciare, come rinuncia, parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di €...../..... (.....virgola.....); il residuo importo di €/..... (.....virgola.....) ci sarà saldato a pronti entrodal ricevimento della presente. Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro e non oltre il medesimo termine di cui sopra non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.

Periodo di competenza

La deduzione della perdita è ammessa nel **periodo di imputazione in bilancio**, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, con riferimento ai seguenti crediti:

- crediti di modesto importo scaduti di più di 6 mesi;
- crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali (interne o estere equivalenti);
- crediti vantati verso i debitori che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure un piano attestato di risanamento.

La deduzione non è più consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

Le svalutazioni contabili dei predetti crediti, deducibili a decorrere dal periodo d'imposta in cui il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Svalutazione crediti

Le **svalutazioni dei crediti** risultanti in bilancio e gli accantonamenti per rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo d'imposta, **nel limite dello 0,5%** del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

I crediti da assumere come base per il computo della svalutazione deducibile sono quelli derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate all'[art. 85](#) co. 1 del TUIR (cioè quelle che generano ricavi), per l'importo non coperto da garanzia assicurativa ([art. 106](#) co. 1 del TUIR); nella tabella che segue si riportano i crediti compresi nella base di calcolo, e quelli esclusi:

Plafond per calcolo limite di deducibilità fondo svalutazione crediti

Crediti rientranti nel plafond	Crediti esclusi dal plafond
Crediti derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, ivi comprese le cessioni di materie prime, semilavorati e beni merce acquistati per essere impiegati nella produzione	Crediti coperti da garanzia assicurativa
Crediti derivanti dalla cessione di azioni (e strumenti finanziari assimilati) o quote di partecipazioni in società od enti soggetti all'IRES, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e diverse da quelle in possesso dei requisiti per fruire dell'esenzione di cui all' art. 87 del TUIR	Crediti derivanti dalla cessione di beni patrimoniali e strumentali
Crediti derivanti dalla cessione di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie	Crediti derivanti da prestiti
Crediti derivanti da operazioni di finanziamento a società controllate o collegate, nel caso in cui le società che erogano il finanziamento abbiano per oggetto specifico l'assunzione di partecipazioni e il finanziamento delle società cui partecipano	Crediti derivanti da depositi bancari
Ratei attivi contabilizzati a fronte di interessi attivi afferenti operazioni di finanziamento	Crediti derivanti da operazioni di finanziamento a società controllate o collegate, nel caso in cui le società che erogano il finanziamento non abbiano per oggetto specifico l'assunzione di partecipazioni e il finanziamento delle società cui partecipano
Crediti assistiti da garanzia reale (ipoteca o pegno), tranne nel caso in cui la garanzia comporti un costo (es. premio assicurativo) per il creditore	Crediti che hanno formato oggetto di sconto, sia con clausola pro solvendo che pro soluto
Crediti relativi a caparre confirmatorie	Crediti ceduti in factoring, sia con clausola pro solvendo che pro soluto
	Crediti derivanti da interessi attivi esenti
	Risconti passivi contabilizzati a fronte di interessi attivi afferenti operazioni di finanziamento

La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione (valore di prima iscrizione, in caso di applicazione del principio di derivazione rafforzata) dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione (valore di prima iscrizione, in caso di applicazione del principio di derivazione rafforzata) dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

Le perdite su crediti, per i quali esistono svalutazioni ed accantonamenti dedotti secondo quanto previsto dalla disposizione in commento, sono deducibili a norma dell'art. 101 del TUIR, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.

Le perdite su crediti devono, quindi, essere imputate preliminarmente agli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi (cioè in riduzione del fondo svalutazione crediti "fiscale"); soltanto l'eccedenza rispetto a tali accantonamenti può essere dedotta nell'esercizio in cui si verifica la perdita.

In sostanza, la norma fiscale prevede (a differenza di quanto avviene ai fini civilistici) un meccanismo di deduzione "per masse" delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti. Tali poste costituiscono una sorta di "fondo fiscale", che è indistintamente riferito a tutto il portafoglio crediti e che opera in modo "mutualistico", fronteggiando le perdite relative a ciascun credito indipendentemente dalla quota di svalutazione che, di tale credito, ha concorso a formare il fondo.

Disciplina ai fini Iva

La disciplina Iva consente al creditore il recupero dell'imposta sui crediti in sofferenza in presenza di condizioni ancor più stringenti di quelle previste per il riconoscimento della deducibilità delle perdite sui crediti.

Al verificarsi di tali condizioni, che riassumeremo in seguito con riferimento ad alcune ipotesi ricorrenti, il creditore può quindi emettere nota di credito per il recupero dell'imposta.

➤ Variazioni Iva da effettuarsi entro l'anno

Nel caso di accordo transattivo contrattuale tra le parti, non previsto nel contratto originario ma sopravvenuto in seguito, l'Iva sulla parte del credito originario non incassabile ed oggetto di transazione può essere detratta solo se non sia trascorso oltre un anno dal momento di effettuazione dell'operazione originaria.

La transazione dovrà essere comprovata dalla sottoscrizione per reciproca accettazione tra le parti della proposta transattiva e la variazione Iva dall'emissione, da parte del creditore, di apposita nota di variazione ex art.26 DPR 633/72.

Se è trascorso più di un anno, questa casistica di detrazione dell'Iva non è più praticabile.

➤ Variazioni Iva da effettuarsi anche oltre l'anno

Per altre situazioni (procedure concorsuali, procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, accordi contrattuali previsti fin dal contratto originario), in caso di mancato pagamento di una o più fatture, in tutto o in parte, è concesso al cedente del bene/prestatore di servizi, il diritto di operare una variazione in diminuzione dell'Iva tramite l'emissione di una nota di credito (art.26, co.2, DPR n.633/72), senza il vincolo del termine annuale.

Resta fermo che la nota di variazione deve essere emessa, al più tardi, entro i termini per l'esercizio della detrazione IVA ex art. 19 co. 1 del DPR 633/72, vale a dire entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, rileva anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l'esercizio concreto del diritto.

ESEMPIO

Se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d'imposta 2022, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2022, vale a dire entro il 30.4.2023 (2.5.2023 in quanto primo giorno feriale successivo).

Se la nota è emessa nel periodo dall'1.1.2023 al 30.4.2023 (2.5.2023), la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2023, da presentare entro il 30.4.2024.

Modalità di rettifica

Per effettuare la variazione in diminuzione, è emesso un documento di carattere analogo alla fattura, contenente la dizione "nota di credito" o similare, l'indicazione dell'ammontare della variazione dell'imponibile e/o della relativa imposta (con applicazione della stessa aliquota dell'operazione originaria) e gli estremi della fattura rettificata.

È possibile l'emissione del documento rettificativo in forma semplificata, indipendentemente dal relativo importo.

La variazione in diminuzione comporta, per il cedente o prestatore, il diritto a portare in detrazione l'imposta corrispondente:

- registrando la nota di variazione nel registro degli acquisti (art. 26 co. 2 del DPR 633/72);
- oppure mediante apposita annotazione in rettifica, con segno negativo, nel registro nel quale è stata annotata l'operazione originaria (registro delle vendite o registro dei corrispettivi, a seconda dei casi) ai sensi dell'art. 26 co. 8 del DPR 633/72.

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, anche le note di credito devono essere predisposte in formato XML e trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI).

Ai fini della compilazione del file XML, è adottato il codice "TD04" per le note di credito e il codice "TD08" per le note di credito semplificate.

Inoltre, è richiesta l'indicazione degli estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare nel campo 2.1.6 nel caso di "TD04" e nel blocco 2.1.2 nel caso di "TD08".

Presupposti per operare la variazione in diminuzione oltre l'anno

In caso di nota di variazione emessa oltre l'anno dal momento di effettuazione dell'operazione occorre comunque provvedere all'emissione del documento entro un determinato termine finale: tale nota deve infatti essere emessa, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

Nel prosieguo si esaminano le principali fattispecie, tenuto anche conto di recenti modifiche in materia.

➤ Procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021

Con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021 compreso, in caso di mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo, da parte del cessionario o committente, il cedente o prestatore può emettere la nota di variazione "a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale".

Nello specifico (art. 26 co. 10-bis del DPR 633/72), il debitore si considera assoggettato alla procedura concorsuale a decorrere, rispettivamente, dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L'emissione della nota di variazione in diminuzione, a decorrere dalla data di cui sopra, non è preclusa al cedente o prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente.

Qualora il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, successivamente alla data di avvio della procedura concorsuale, il cedente o prestatore deve effettuare una variazione in aumento (art. 26 co. 5-bis del DPR 633/72).

Per contro, il cessionario o committente, previa registrazione del documento di addebito, ha il diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/72, l'IVA corrispondente alla variazione in aumento.

➤ **Procedure concorsuali avviate prima del 26.5.2021**

Per le procedure concorsuali avviate prima del 26.5.2021, in caso di mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo, da parte del cessionario o committente, secondo la prassi amministrativa il cedente o prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione:

- per il fallimento, in presenza di piano di riparto, in seguito alla pubblicazione del decreto con il quale il giudice delegato stabilisce tale piano o, più prudentemente, decorso il termine per le osservazioni al piano di riparto;
- per il fallimento, in assenza del piano di riparto, alla scadenza del termine per il reclamo ovvero il decreto di chiusura della procedura;
- per il concordato preventivo liquidatorio o con continuità aziendale, con la definitività della sentenza di omologazione e al rispetto da parte del debitore concordatario degli obblighi ivi assunti; in altri termini, rileva il compimento del piano di riparto;
- per la liquidazione coatta amministrativa, con il decorso dei termini per l'approvazione del piano di riparto.

Il tenore letterale dell'art. 26 co. 2 del DPR 633/72, ai fini dell'emissione della nota di credito, richiede infatti che la procedura concorsuale si sia rivelata "infruttuosa", non potendosi ritenere sufficiente "la mera pendenza della procedura".

➤ **Procedure assimilate**

Per le procedure c.d. "assimilate" alle procedure concorsuali, la nota di credito, a fronte del mancato pagamento (anche parziale) del corrispettivo da parte del cessionario o committente, può essere emessa a partire dalla data:

- del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato di risanamento.

Per questi due istituti, dunque, la nota di credito può essere emessa già a decorrere dal momento in cui viene rilevata la perdita su crediti ai fini delle imposte sui redditi. Non sono, invece, previste modalità per l'emissione della nota di variazione IVA in diminuzione per le procedure di risoluzione della crisi d'impresa di cui alla L. 3/2012, vale a dire l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore.

➤ **Procedure esecutive individuali**

Il cedente o prestatore, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo, può altresì emettere nota di variazione in diminuzione in presenza di una procedura esecutiva rivelatasi infruttuosa. Ai fini in esame, per procedura esecutiva “infruttuosa” si intende in ogni caso:

- il verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario attestante l’assenza di beni o crediti del debitore da pignorare (ovvero l’impossibilità di accedere al domicilio del debitore o, ancora, la sua irreperibilità);
- l’asta per la vendita del bene pignorato deserta per tre volte, cosicché il creditore decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Note di credito e imposta di bollo

Le note di credito risultano esenti da imposta di bollo laddove relative al pagamento di corrispettivi di “operazioni assoggettate ad IVA”, mentre sono soggette a bollo ove emesse senza applicazione dell’imposta.

Lo Studio rimane a disposizione degli interessati per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

Nava Viganò & Associati